



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 ottobre 2014, n. 331

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i. - ASSN 596 - Cod. A.U. FY008L1 - Procedura di VIA relativa alla realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 20,0 MW nel Comune di Avetrana (TA) e Erchie (BR) in località "Motunato-Tre Torri" - proponente. G.C. S.r.l. con sede legale in Cavallino (LE), 73020 Via B. Acquaviva d'Aragona n. 5.

L'anno 2014 addì 24 del mese di ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA/VAS, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 31/07/2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

in data 24/09/2013 la GC srl presentava istanza, acquisita al prot. n. 9128 del 30/09/2013, per procedura di valutazione di impatto ambientale per impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Avetrana (TA) ed Erchie (BR) località Motunato- Tre Torri, trasmettendo documentazione allo scopo tra cui, in particolare, certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Avetrana.

Precedentemente, con nota acquisita al prot. n. 8004 dell' 8 agosto 2013, il MIBAC/ Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto aveva richiesto alle autorità coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica di "voler rilasciare una certificazione dalla quale si evinca l'esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 del D Lgs 42/2004) sull'area interessata dall'intero progetto", invitando al contempo il proponente a trasmettere ulteriore documentazione;

con nota depositata il 10/10/2013 ed acquisita al prot. n. 10030 del 25/10/2013, la società proponente trasmetteva le pubblicazioni di rito effettuate;

con nota acquisita al prot. n. 10417 dell'8/11/2013 il MIBAC/ Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto reiterava la richiesta già sopra riferita;

con nota prot. n. 11194 del 28/11/2013 l'ufficio scrivente chiedeva alla società proponente di integrare la documentazione trasmessa con quanto necessario per la completezza formale dell'istanza di VIA, ai fini della sua procedibilità, in particolare trasmettendo studio di incidenza ambientale del progetto.

Il proponente provvedeva ad integrare l'istanza, secondo quanto richiesto, con trasmissione via pec del 3/01/2014, registrata al prot. n. 506 del 17/01/2014. Detta trasmissione veniva anche reiterata con nota del 13/01/2014, acquisita al prot. n. 521 del 20/01/2014.

Lo scrivente Ufficio, verificata la completezza formale della documentazione complessivamente depositata, invitava le amministrazioni e gli enti con competenze ambientali ad esprimere il proprio parere nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L' Autorità di Bacino della Puglia, con nota pec del 20/2/2014 acquisita al prot. n. 2477 dell'11/3/2014,

forniva il proprio contributo istruttorio formulando anche proprie prescrizioni. Detta nota veniva reiterata con trasmissione del 5/3/2014, acquisita al prot. n. 2366 del 7/03/2014.

ARPA Puglia trasmetteva con pec del 9/6/2014, acquisita al prot. n. 5550 del 10/6/2014, il proprio contributo istruttorio, concludendo di ritenere il progetto "non compatibile sul piano ambientale per cumulo con altri impianti FER già autorizzati".

Il Comitato Regionale per la VIA si esprimeva sull'iniziativa in oggetto nell'ambito della seduta del 24/6/2014, con parere negativo, trasmesso all'Ufficio VIA/VAS con nota acquisita al prot. n. 6180 del 27/6/2014.

Successivamente perveniva comunicazione della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia-Taranto, che affermava di potersi esprimere sul progetto solo a seguito di esame della Carta del Rischio Archeologico relativa all'area interessata, da redigersi a cura di archeologi accreditati, ai sensi dell'art. 22 del D lgs 42/2004

Considerato che:

lo scrivente Servizio convocava, con nota prot. n. 7792 del 4/9/2014, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e della L.R. del 12 febbraio 2014 n. 4, presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, Conferenza di Servizi per il giorno 23/09/2014, per la presa d'atto del parere espresso dal Comitato regionale per la V.I.A., acquisizione di eventuali ulteriori pareri ed esame delle controdeduzioni eventualmente prodotte dal proponente. Detta Conferenza è stata dichiarata deserta.

Al verbale della Conferenza, trasferito ai soggetti già coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 8944 del 9/10/2014 sono stati allegati i seguenti ulteriori pareri, intervenuti a quella data e a tutt'oggi:

- parere Servizio Assetto del territorio regionale, Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica, nota del 22/09/2014 acquisita al prot. n. 8328 del 24/09/2014: "parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P";
- comunicazione di Autorità di Bacino della Puglia, prot. 8329 del 24/09/2014: conferma parere già espresso con propria nota del 20/02/2014, con la quale si fornivano prescrizioni per l'esecuzione delle opere;
- contributo istruttorio ARPA-Puglia- DAP Brindisi, del 22/09/2014, acquisito al prot. n. 8357 del 24/09/2014.

Detta trasmissione avveniva contestualmente al preavviso di diniego ex 10 bis Legge 241/90 e ss.mm.ii, notificato alla società proponente con medesima comunicazione prot. 8944/2014, al quale non seguiva riscontro nei termini indicati, né successivamente.

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A. nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 24/6/2014 riferiva, in particolare, che:

"l'analisi della documentazione ha posto in evidenza che manca, come evidenziato nella nota di ARPA Puglia, lo studio degli impatti cumulativi, con riferimento agli altri impianti eolici e fotovoltaici autorizzati, ovvero in corso di autorizzazione nell'area indagata.

Circa la compatibilità con le previsioni urbanistiche, si segnala che nel Piano Strategico dell'Area vasta tarantina, il Comune di Avetrana ha predisposto una programmazione, come da atti ufficiali visualizzabili nel parco progetti illustrato sul sito, anche relativamente al "recupero paesaggistico-culturale di siti a forte valenza turistica e sulla riqualificazione", tra cui la realizzazione di un circuito con viabilità ciclistica per valorizzazione delle località naturalistiche e storico-culturali presenti sul territorio (canale di San Martino, Masseria la Marina, Masseria Montunato etc) alcune delle quali non troppo distanti dall'area di intervento. Questa circostanza introduce una possibile alterazione di dominanti ambientali, dovute al progetto di che trattasi, rispetto allo scenario prefigurato dalla pianificazione territoriale "

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 24/6/2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che,

- la Conferenza di Servizi del 23/09/2014, convocata ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e della L.R. del 12 febbraio 2014 n. 4 è stata dichiarata deserta;
- la società proponente non ha presentato le proprie osservazioni al parere del Comitato, rivelando per *facta concludentia* la sostanziale carenza di interesse al prosieguo dell'iniziativa progettuale in argomento;
- a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii. (nota prot. n. 8944/2014), la società proponente non ha trasmesso controdeduzioni.

VISTI ED ACQUISITI i pareri pervenuti;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, di esprimere giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 20,0 MW nel Comune di Avetrana (TA) e Erchie (BR) in località "Motunato-Tre Torri" - proponente. G.C. S.r.l. con sede legale in Cavallino (LE), 73020 Via B. Acquaviva d'Aragona n.5;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Taranto, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Avetrana e al Comune di Erchie, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
- Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
